

Sentenza: 24 aprile 2013, n. 77

Materia: Imposte e tasse – Istruzione – Ambiente – Bilancio e contabilità pubblica – Impiego pubblico – Circolazione stradale

Limiti violati: Articoli 117, primo comma, secondo comma, lettere e), h), l) e s) e terzo comma e 119 Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Articoli 2, comma 6, 7, comma 4, 9, comma 1, 17, comma 1, 18, comma 2, 24, commi 1 e 2, 32, comma 1, e 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014. Legge finanziaria 2012)

Esito: Illegittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1, 32, comma 1, e 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012).

Inammissibilità ed estinzione delle altre questioni

Estensore nota: Paola Garro

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerosi articoli della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)» e segnatamente gli articoli 2, comma 6; 7, comma 4; 9, comma 1; 17, comma 1; 18, comma 2; 24, commi 1 e 2; 32, comma 1 e 34.

Successivamente al deposito del ricorso, il ricorrente ha formalmente rinunciato all'impugnazione degli artt. 2, comma 6, 17, comma 1, e 18, comma 2, e tale rinuncia è stata accettata dalla Provincia con conseguente estinzione del giudizio relativamente alle questioni sulle predette disposizioni. La Corte ha poi preliminarmente ritenuto generica la prospettazione impugnatoria degli articoli 7, comma 4 e 24, comma 1, dichiarando inammissibili le relative questioni.

L'esame della Corte si è concentrato sugli artt. 9, comma 1, 32, comma 1 e 34 della legge censurata. La prima norma ha introdotto, nell'ambito della riformulazione dell'art. 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 (Disposizioni in materia di finanza locale), il seguente inciso (terzo periodo): "Fermo restando il termine previsto dall'ordinamento regionale per l'approvazione del bilancio di previsione dei comuni, questi possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l'anno di riferimento, ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa". La disposizione è denunciata per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e con l'art. 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: secondo il ricorrente, invero, esorbiterebbe dalla competenza legislativa provinciale in materia di tributi prevista dall'art. 73 dello statuto speciale, ed invaderebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario. Per la Corte la norma è illegittima poiché consente la modifica di aliquote e tariffe oltre i termini di approvazione del bilancio di previsione in evidente contrasto con il principio di contestualità tra bilancio di previsione degli enti locali e fissazione di aliquote e tariffe desumibile dal combinato

disposto dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001) e dell'articolo 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

L'art. 32, comma 1, della legge censurata consente il cumulo di incarichi dirigenziali presso la Provincia di Bolzano ed enti e società controllate dalla stessa. La norma è illegittima per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., che assegna alla competenza legislativa esclusiva statale la materia dell'ordinamento civile. La Consulta ricorda che la disciplina sul cumulo degli impieghi, dettata dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, è regolamentazione del rapporto lavorativo e, dunque, rientra nella materia ordinamento civile di competenza esclusiva statale, rispetto alla quale la Provincia autonoma non può intervenire in senso diversamente conformativo, stabilendo essa stessa ipotesi di cumulo senza tenere conto dei criteri e delle limitazioni previsti dalla legislazione statale.

L'art. 34 inserisce, nel testo della precedente legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6 (Ordinamento dell'apprendistato), l'art. 22-*bis* (Riorganizzazione delle revisioni tecniche dei veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate), il quale stabilisce che "Al fine di completare e ottimizzare l'organizzazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi la Provincia può autorizzare le imprese altamente specializzate a svolgere il prescritto controllo tecnico, nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia, anche per i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (...)". La norma è dichiarata illegittima per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere h), l) e s), Cost. dal momento che, secondo la giurisprudenza della Corte, la disciplina della circolazione stradale appartiene alla competenza esclusiva statale sotto vari profili: sicurezza, ordinamento civile ed ambiente; in particolare, la disciplina della revisione dei veicoli oggetto di scrutinio rientra nelle materie della sicurezza e dell'ambiente.